

dubitare della verità dell'aneddoto, quanto nel discutere circa le probabili diverse origini dell'*agnomen* di *Scrofa* e del 'boshafter Witz des Macrobius'. Ma, si sa, noi napoletani abbiamo il difetto di non prendere sul serio tutte le cose. Si sa.

Napoli, 16 maggio 2009.

compiacimento particolare nel ricevere l'omaggio, nello sfogliarlo, nel trovarlo interessante e acuto (quando lo è), nel rispondere cortesemente al mittente e infine (piacere sommo) nell'incontrarsi di nuovo con vecchie conoscenze (argomenti, problemi, figure) del passato. Sono conoscenze diventate, causa i nuovi studi, un po' diverse da prima, ma sono sempre, o quasi sempre, conoscenze lietamente riconoscibili. Tanto per fare qualche esempio, tra gli ancor molti che potrei fare, volete mettere che soddisfazione ho tratto dalla riveduta, nel giro di poche recenti settimane, del *negotium mixtum cum donatione* (di cui si è occupato R. Scevola, Padova 2008, pp. IX-301) o del Pontificato romano nell'età di P. Licinio Crasso (cui ha dedicato pp. 555 L. Foschini, Napoli 2008), o dal delitto di *furtum* (di cui M. A. Fenocchio, Napoli 2008, pp. XIII-387, ha disegnato genesi, sviluppo e vicende)? Non voglio essere tacciato di 'fare la piazza' ai tre giovani autori, ma, almeno questo, statemi a sentire: leggete i tre libri, perché ne vale la pena e il vecchio cervello vi diventerà effervescente nello scorrerne e ripassarne le pagine. E qui mi fermerei con questa nota, se non sentissi il bisogno di rivolgere un caro saluto al buon Tremellio Scrofa, figura di perfetto gentiluomo che avevo perduto di vista da circa dieci anni (cfr. M. Th. Fögen, in *Hist. Journ.* 18 [1999] 202 nt. 23). Ne parla Macrobio (*Saturn.* 1.6.30) e ne discute (forse con qualche esibizione eccessiva di conoscenze linguistiche) Fenocchio, p. 186 ss., a proposito del decemvirale *furtum prohibitum*. Sottoposto a perquisizione domiciliare per il furto di una scrofa operato dai suoi schiavi, Tremellio nascose la carogna dell'animale sotto il letto su cui riposava la moglie, dopo di che affermò con solenne giuramento di non avere in casa nessuna scrofa, ad eccezione della sua signora che dormiva: accorgimento che gli fece acquistare sia la scrofa rubata che il gradevole soprannome. Per verità, mi è sempre sfuggito e tuttora mi sfugge il solenne impegno che numerosi e rinomati antichisti, sopra tutto tedeschi, hanno dimostrato non tanto nel

domanda Mantovani, rifacendosi a Th. Mommsen e a F. Marx, risponde che Lupo è da identificare con *L. Cornelius Lentulus Lupus*, console nel 156, censore nel 147, *princeps senatus* nello stesso anno (Mo.) oppure (chi sa) nel 130 (Ma.), e ciò malgrado sia incappato nel 154 in una condanna per *crimen repetundarum* dinanzi a una *quaestio* istituita all'uopo *ex lege Caecilia* (alla singolare *varietas* delle sue vicende dedica un commento addolorato Val. Max. 6.9.10). Quanto alla seconda domanda, non vi sono indizi che portino a rispondere e M. conclude la sua ricerca affermando lealmente (p. 62 nt. 130) che «di sicuro il suo comportamento [di Lupo] è ineccepibile sul piano della legalità». Orbene, se uno studioso attento come il Mantovani non è riuscito a scoprire il motivo specifico della citazione satirica (a parte quello generico costituito dal fatto che il *consularis* Lupo era un rubacchione all'altezza di tanti altri politicanti dell'epoca), non è proprio il caso che ci si illuda noi di indovinare il perché della risata di Lucilio alle spalle di Lupo. Per giungere ad una supposizione verosimile occorre fantasticare, e fantasticare parecchio. Ma come riuscirvi? Non saprei.

13. *Gli omaggi*

Quando si sia raggiunta un'età molto alta, è ben comprensibile che agli studiosi di ogni ramo dello scibile pervenga un numero sempre più esiguo di pubblicazioni (libri, saggi, note) inviati ad essi da altri cultori del ramo. Non è, questo ovviamente non è, che codesti resistenti vecchiardi siano ormai considerati quello che poi spesso sono, cioè dei rottami accademicamente ininfluenti. È piuttosto perché, col trascorrere degli anni, diventa sempre meno improbabile che siano defunti e non piccolo è l'imbarazzo che i loro familiari delle pubblicazioni pervenute con dedica al caro estinto non sappiano proprio che farsi. Se però il giorno fatale non sia ancora giunto, il vegliardo, mi dicono, ha un

bile che il docente non abbia continuamente commisurato il tono, i modi, il contenuto stesso del suo comportamento didattico alla realtà cangiante delle reazioni (di approvazione, di dubbio, di evidente incomprensione eccetera) del suo uditorio. Questa realtà di effetti non è rilevabile nella lezione a distanza: la si può solo approssimativamente immaginare, affrontandola solo in parte, e talvolta in maniera peggiorativa, con accorgimenti diversi di voce e di gesti. Il massimo di soddisfazione che in tal modo il docente riesce ad ottenere è la coscienza di aver fatto tutto il possibile per essere stato chiaro ed efficace. Ma la sicurezza di aver captato l'interlocutore o il pubblico, no, gli è preclusa. A molti può importare poco o niente, ma non ad un docente di razza. Almeno così la penso io.

12. *Lupus in satura*

Interesse del tema e grande rigore filologico sono, se vedo bene, le principali caratteristiche dell'articolo che Dario Mantovani dedica a *Un giudizio capitale nelle Satire di Lucilio* (pp. 25-62 di *La repressione criminale nella Roma repubblicana fra norma e persuasione*, cur. B. Santalucia, in *Collegio di Dir. Rom.*, 2007 *Cedant*, Pavia 2009). Il frammento si legge in quel poco che resta di Lucilio, nei versi 784-790 Marx (= fr. 28.29 Charpin), ed è importante perché si riferisce ad una *quaestio* per un *crimen* punibile con pena capitale e perché contiene il riferimento per noi più antico (II sec. a. C.) all'*aquae et ignis interdictio*. Non lo trascrivo e non lo riassumo, ma mi limito a segnalare questa ulteriore particolarità: che la *quaestio* figura presieduta da un personaggio che ha il nome (l'*agnomen*) di *Lupus* e che Lupo compare molte altre volte nelle satire luciliane perché è uno dei bersagli preferiti da quel maldicente del poeta. Chi è dunque Lupo, e perché mai (cioè per quale mai intento maligno) riappare egli in questo luogo? Alla prima

risposte chiarificative, porti a risultati di sufficiente apprendimento da parte dello studente medio, cioè a prescindere da alcuni augurabili studenti di spiccata levatura. Io direi, francamente, di no. Direi, anzi dico, che anche l'iniziativa dell'UOC non è tale da produrre molto di più della resa, della sedimentazione, nella generalità degli ascoltatori - spettatori - studenti, di una serie più o meno vasta e precisa di notizie. Notizie indubbiamente utilizzabili, ma solo in sede di riflessione didattica ben distinta, cioè in sede di università tradizionale, voglio dire di università 'faccia a faccia'. (Per chi si compiaccia di questi inglesismi, *face to face*, da non confondere benvero con l'amabile *cheek-to-cheek*).

2. Perché insisto in tale incredulità in ogni sorta di insegnamento 'a distanza', cioè in una diffidenza, di cui si trovano le ormai lontane tracce nelle mie *PDR*. 1 (1993) 249 ss. (spec. 261 ss.) e cui ho dedicato uno scampolo della memoria anche nel mio recentissimo librettino su *La tesi di laurea* (2006, p. 8 s.)? Insisto anche in nome di un'esperienza alquanto vasta che ho acquistato, in materia di comunicazioni a distanza, nel settore radiofonico e radiotelevisivo. È un'illusione, mi si consenta, immaginarsi che una manifestazione di pensiero abbia la stessa valenza sull'interlocutore o su un pubblico se operata a distanza (via internet), sia pure con l'integrazione visiva, o se operata in via diretta e immediata, vale a dire col ricorso a faccia a faccia. Non voglio appigliarmi al mare di considerazioni pubblicate nell'ultimo secolo sulla profonda differenza che corre tra l'interpretazione filmistica e quella teatrale e sulle particolarità, nel caso di teatro, della così detta interpretazione 'a soggetto'. Mi è sufficiente fare appello ai ricordi di chi, in sede universitaria, ha fatto innumerevoli lezioni o ha diretto infinite esercitazioni nel vivo di un'aula (sottospecie tutte evidenti di recitazione a soggetto). Ebbene, salvo che abbia pensato ad altro o si sia compiaciuto solo della sua voce (come talvolta grottescamente succede), non è possi-

lia il sapore del *coq-au-vin* con quello dei pesci disfatti? È evidente, direi, che *liquamen* sta a significare in Apicio una soluzione salina. E non mi si obietti che il sale è solido e non è liquido, perché tutti i cuochi sanno che in cucina si usa solo il sale grosso, avendo cura di farlo liquefare preventivamente nel brodo della pentola o in un cucchiaino pieno d'acqua. Magari non mi assegneranno mai il Nobel del diritto romano, ma sta di fatto che un paio di stelle della *Guida Michelin* me le merito, e come.

11. *Faccia a faccia*

1. Tra il molto che si scrive e si diffonde al giorno d'oggi in ordine all'insegnamento per via telematica gli articoli degni di rilievo sono, se non mi inganno, piuttosto pochi. Comunque, tra questi pochi va annoverato quello di Lourdes Salomón Sancho pubblicato in *Index* 36 (2008) 617-636 sotto il titolo *Diritto romano on-line* e relativo all'impianto ed al funzionamento di una tra le varie università catalane a partire dagli anni '90, la UOC (*Universitat Oberta de Catalunya*) di Barcellona. Non importa, in questa sede, fermarsi sul sostrato politico dell'iniziativa. Importa sottolineare con interesse e con rispetto la serietà e l'apertura culturale dei suoi programmi, tra i quali figura anche la storia del diritto romano e del processo giurisdizionale tra privati. Il diritto privato romano effettivamente si riversava (diciamo per due terzi o addirittura per tre quarti) in liti intersoggettive ed in autorevoli decisioni delle stesse da parte di istituzioni statali e ne va dato atto, anche se può dubitarsi dell'opportunità di una sua ricostruzione ed esposizione addossate alle strutture ed alle vicende processuali. Ma non è questo che pongo qui in discussione. Pongo piuttosto in discussione il problema se il racconto ed il commento ad esso relativo, pur se corredato da immagini di docenti in azione e integrato da scambi di domande e di

organizzata, con l'apporto dell'università spagnola, su iniziativa dell'Università di Sassari e dell'indomabile animatore Attilio Mastino.

2. A titolo di minimo omaggio, mi fermo qui sull'articolo di Gabriella Amiotti, *Il garum fra produzione industriale e moda gastronomica* (1.285 ss.). È un breve, aggiornatissimo saggio che ci chiarisce molte cose, tra le quali: prima, che vi era (del resto, come oggi per il caviale) un *garum* di altissima qualità (il *garum sociorum* ottenuto dalle interiora dello sgombro blu) e una grande varietà di *garum* da gente comune o addirittura da osterie, come fosse oggi la pasta di acciughe; seconda, che a Pompei l'industre Aulo Umbricio Scauro commerciava prosperamente in ambedue i generi di intingolo, importandolo sopra tutto dalla ispanica Cartagena; terza, che il *garum* di qualità non pregiata (non da sgombro) era etichettato sugli orci spagnoli come *liquaminis flos*, non come *gari flos*, ed era dunque solitamente chiamato *liquamen*. Ora, senza volerne fare una inammissibile questione linguistica (e tanto meno una questione di *doc*: di denominazione di origine controllata), io mi permetto di avere qualche dubbio circa il punto che tecnicamente, voglio dire nella tecnica culinaria, il *liquamen* fosse considerato una sottospecie del *garum*: direi che, pur rientrando nello stesso *genus*, che era quello degli alimenti trattati a sale (e non al miele), esso integrava una specie diversa, oltre tutto liquida e non pastosa. Perché lo suppongo? Guarda un po', perché gli studi di storia giuridica mi hanno portato una volta (cfr. il mio *L'ordinamento giuridico romano*⁵ [1990] 123 ss.) ad occuparmi del termine *ius* nel senso di brodo, quindi a leggere anch'io il manuale *de re coquinaria* di M. Gavio Apicio, a rilevare che le ricette di questo raffinato gastronomo quasi mai menzionano l'ingrediente *sal* e al posto di quest'ultimo elencano invece il *liquamen*. Possibile che il *pullus elixus cum iure suo* (l'equivalente apiciano del *coq-au-vin*) fosse trattato anche con *liquamen*, come pur si legge in Apicio 6.9.7? Come si conci-

solo chiarire che quest'ultimo ha scorso troppo in fretta una mia precisazione ed ha pertanto scritto che la questione relativa a Tusciano «già due secoli prima – come ha appreso da lui [Guarino] stesso (pagine cit. 5.423) – se l'era posta G. De Cristofaro». Questo no. Giacomo De Cristofaro non è un nostro antenato, ma è un nostro contemporaneo, e precisamente un vecchio, dottissimo e fidato collaboratore di noi romanisti napoletani, il quale ha provveduto ad apporre un ricco corredo di «Note di prosopografia e bibliografia» (pp. 227-410) all'opera di F. Casavola sui *Giuristi adrianei* (Napoli 1980). A p. 292 di quest'opera egli ha segnalato (ed io ho, a mia volta, riconosciuto) il precedente bibliografico di: Aeg. Menagius, *An Jurisconsultus fuerit, nomine Tuscianus*, in *Jur. civ. amoenitates* (1779) 22. L'antenato era, insomma, il Menagio. E qui, a voler essere precisi sino in fondo, sorge il dubbio: quale Menagio? Di tal cognome io conosco solo Egidio Menagio o Menaggio, nome italianizzato del francese Gilles Ménage (1613-1692), autore di saggi sulle origini della lingua italiana e della lingua francese, ma non di opere giuridiche e in lingua latina, e comunque già da tempo defunto nel 1779. A chi dobbiamo dunque pensare: a un discendente, a un omonimo, a lui stesso riprodotto da altri in versione latina? Ecco una ricerca che si potrebbe facilmente fare, se ne valesse la pena. Io personalmente la lascio in sospeso.

10. *Garum e liquamen*

1. Mi è alquanto difficile moderare le parole di ammirazione, acché non degenerino in immeritata retorica, nei confronti dei quattro densissimi volumi, ricchi di circa 150 contributi, che costituiscono la diciassettesima puntata di *L'Africa romana* (Sassari, Carocci, 2008). Si tratta delle risultanze del Convegno dedicato a Siviglia nel 2006 al tema de «Le ricchezze dell'Africa: risorse, produzioni, scambi» e

vedere con la materia residua del provvedimento e che (si legge nella relazione di accompagnamento) è stato formulato per soddisfare un principio posto dalla Comunità Europea e per sottrarsi di urgenza ad una procedura di infrazione dello stesso. Di colpo è stato quindi abrogato l'art. 2450 del codice civile: articolo che riservava allo stato o agli enti pubblici, anche in mancanza di partecipazione azionaria, una *'golden share'*, cioè il potere di nominare uno o più amministratori nelle società commerciali derivate dalla privatizzazione di certi servizi che prima erano pubblici. Non una piccolezza, come si vede. Il legislatore italiano ha fatto in questo caso come chi, dovendo andare da un luogo all'altro, non ha usato il suo proprio mezzo di trasporto, ma è salito per opportunità su un autobus di passaggio diretto a quella destinazione. Tolto di mezzo l'anacronistico autobus, lo stesso hanno fatto i tribuni della plebe, approfittando del comodo della *lex Aquilia*. Chi sa?

9. *L'antenato*

Negli *Studi in onore di Remo Martini* 1 (2008) 357 ss. C. A. Cannata ha inserito un breve articolo intitolato *Tuscianus*, nel quale avanza ed argomenta l'ipotesi che il misterioso giurista Tusciano menzionato da Pomp. *sing. enchir.* D. 1.2.2.57 altro non sia che un secondo nome del giureconsulto Aburnius Valens indicato appena prima. *Tuscianus* dunque non sarebbe mai esistito, o più precisamente non sarebbe mai stato segnalato come caposcuola sabiniano da Sesto Pomponio. Possibile e, come di consueto in Cannata, basato su considerazioni attraenti. Fatto sta che, come risulta dalla nota 25 a p. 365, questa soluzione negativa era già stata da me proposta nel 1946-47 e ribadita in *PDR*. 5 (1994) 421 ss. Può darsi che la mia congettura sia da respingere perché 'troppo intricata'. Non intendo difenderla di fronte alla congettura esposta dal Cannata. Mi preme

Per esempio, si guardi alla *lex Aquilia* così detta *de damno dato* (quella, pare, di circa il 240 a. C.) e si guardi al problema del capo secondo della stessa, là dove, sorprendentemente, non si disciplina un'ipotesi di danno extracontrattuale, ma si parla dell'*adstipulator*. I più (non tutti) ritengono che questo capo non abbia nulla a che vedere con gli altri due e con l'ipotesi del *damnum iniuria datum*. Ma allora perché lo si trova menzionato nelle fonti di cui disponiamo? Non è il caso di elencare qui le varie risposte della dottrina (cfr., un cenno, Guarino *DPR*¹² [2002/4] n. 89). Mi sembra opportuno, peraltro, di segnalare che probabilmente la risposta più semplice e verosimile non è stata ancora data o non è stata presa sul serio: il capo fu infilato in fretta e furia tra gli altri due per accontentare una *lobby* che esigeva questa norma e per approfittare del fatto che una certa maggioranza era d'accordo nel votare comunque il resto della legge. I tribuni della plebe, si sa, mica erano un blocco unitario di interessi e di volontà. Non mancavano di infiltrati più o meno disponibili alle esigenze del patriziato e, più in generale, della *nobilitas* patrizio-plebea che si andava intanto costituendo e rafforzando. Per di più, convocare i *concilia plebis* era certo più facile che riunire i *comitia centuriata*, ma facilissimo non era, perché i giorni disponibili per le *contiones* e per le votazioni non erano molti. Ecco dunque che, per dare soddisfazione alla *lobby* nobiliare che premeva e per evitare veti dei tribuni alla stessa legati, si concluse democraticamente: vabbè, mettiamoci dentro pure il capo secondo, tanto più che, tutto sommato, non rovescia la situazione generale. Si dirà a questo punto: possibile? A me basta rispondere: non impossibile. E aggiungere, per buona misura, un esempio modernissimo di questo modo di fare le leggi.

2. L'esempio modernissimo (uno tra i tanti che potrei addurre) è costituito dall'art. 3 co. 1 del decreto legge italiano 13 febbraio 2007, convertito nella legge 6 aprile 2007 n. 46: un comma, sia ben chiaro, che non ha nulla a che

sare che la *dignitas hominum* (in questo caso dei *servi*) sarebbe offesa dalla loro vendita effettuata in accessione a quella di una cosa di minor valore e non anche dalla vendita effettuata in accessione a quella di una *res* avente valore uguale o maggiore? Di piú: è serio parlare di rispetto morale dovuto agli schiavi quando li si misura a valore di mercato? No, Sesto Pedio sarà stato anche un portabandiera dell'equità, della giustizia e delle cosí dette pari opportunità (questo non è il luogo per diffondermi in argomento), ma a proposito degli schiavi in vendita ha voluto dire qualcosa di molto piú terra-terra. Ha voluto riferirsi con '*dignitas*' al livello, al rilievo che è oggettivamente loro proprio in quanto *personae* e che li distingue dalle *res* pure e semplici, anche se animate (cfr., per sviluppi piú profondi di questa concezione di base, G. Falcone, '*Ius suum cuique tribuere*' in *St. Martini* 1 [2009] 971.11). Ha voluto cioè riferirsi al fatto che i *servi*, siccome sono esseri umani, comportano la necessità di essere sottoposti, oltre che alle solite altre misurazioni, ad una valutazione suppletiva della lingua che parlano, dell'intelligenza di cui dispongono, delle capacità che hanno, dei difetti che mostrano o non mostrano, quindi a prestazione di peculiari garanzie. La vendita di schiavi in accessione a quella di una cosa di poco valore (*res minor*) farebbe sí che, al pratico, l'*accessorium* diventasse principale, e viceversa. Questo è tutto.

8. *Il rebus aquiliano*

1. Uno dei motivi per cui il noto periodico *La settimana enigmistica* non si occupa di storia giuridica romana è che dei *rebus* romanistici sottoposti ai lettori non sarebbe in grado di rivelare la soluzione nell'apposita rubrica dell'ultima pagina. I *rebus* romanistici, come tutti i *rebus* scientifici, comportano piú di una soluzione, tra cui quella esatta non si sa quale sia, anzi forse ancora non è stata trovata.

ra esplicito e soltanto omesso nel passo di Gaio). Comunque riterrei ovvio che gli edili (o chi per essi, in provincia) abbiano sempre tollerato che gli schiavi fossero venduti (con le debite garanzie ad essi relative) in una con il *fundus* di cui costituivano solitamente la così detta *familia* stanziabile, ma si siano sempre opposti, in sede di prassi processuale, all'inghippo implicato da una loro vendita come accessori di una cosa di poco valore (*res minor*) o, se si vuole, di valore palesemente inferiore a quello ad essi attribuito e attribuibile. Troppo facile sarebbe stata, in questa ipotesi inconsueta, la frode '*aut edicto aut iure civili*'.

2. Che cosa significa e quanto si estende, nel passo di Paolo, la citazione *ad adiuvandum* dell'autorevole Sesto Pedio? Le parole di D. 21.1.44 pr. sono precisamente queste: *ut ait Pedius, propter dignitatem hominum: alioquin eandem rationem fuisse et in ceteris rebus: ridiculum namque esse tunicae fundum accedere*. Siccome la forma indiretta del periodo *alioquin rell.* invita a credere che con esso continui la citazione *ad litteram* di Pedio, può darsi che la frase non sia una glossa (come da alcuni si è ritenuto), ma voglia dire all'incirca che, se non si ripudiasse in ogni caso la vendita in accessione rispetto a una cosa di minor valore, andrebbe a finire (*alioquin*) all'assurdo che un fondo fosse alienato come accessione rispetto ad un vestito. Può darsi, anche se mi pare poco probabile e mi sembra più sensato propendere per la nota esplicativa. Ad ogni modo, quel che ha importanza è il senso da attribuire al '*propter dignitatem hominum*'. E qui mi sia concesso di parlar chiaro e tondo. Capisco che la Ortu e gli studiosi cui essa rinvia abbiano subito ceduto alla tentazione di attribuire alla *dignitas hominum* di Pedio un indizio o una conferma della singolare propensione di questo giurista per i valori supremi dell'*aequitas* e per la concezione stoica degli uomini (liberi e schiavi) tutti parimente rispettabili e da rispettare.

Capisco, capisco: è la prima idea che ha tentato anche me. Ma poi, almeno io, mi son chiesto: è ragionevole pen-

simi gli anni da cui se ne discute e probabilmente altrettanti saranno gli anni in cui se ne discuterà. Capacissimo Cicerone di fare il doppio gioco. Il giudizio negativo di Mommsen su lui induce ad avere poca incertezza, ma quello stesso giudizio induce anche a non credere troppo che il cauto Cicerone, pur se nell'entusiasmo per la riuscita della congiura, abbia (si fa per dire) messo nero sul bianco. '*Scripta manent*': come mai non vi ha pensato? Fosse stato allora possibile telefonare a Basilo col cellulare (magari con quello di un altro), sarebbe stato forse diverso. D'accordo, le comunicazioni telefoniche possono essere facilmente intercettate, ma almeno in Italia, stando all'autorevole parere di qualche giurista nostrano, non bisogna tenerne conto, non valgono, sono nulle e di nessun effetto. Viva Cicerone.

7. *Dignitas hominum*

1. Di *dignitas hominum* parlò, con riferimento agli schiavi, il giurista Sesto Pedio, citato da Paolo nel commento all'editto edilizio con riferimento al divieto di venderli a titolo di accessione rispetto ad una cosa di poco (o minor) valore (*lustissime aediles noluerunt hominem ei rei quae minoris esset accedere*). Al tema ha dedicato un articolo minuziosamente documentato Rosanna Ortu ('*Propter dignitatem hominum*' ecc., in *Tra storia e diritto. Scr. in on. L. Berlinguer* [Soveria Mannelli 2008] 439 ss.), sostenendo che nel corso del secolo (circa) intercorrente tra Gaio e Paolo evidentemente l'editto degli edili curuli subì una modifica in negativo: mentre ai tempi di Gaio (cfr. 2 *ed. aed. cur.*, D. 21.1.32) l'accessione di schiavi alla vendita di una *res* (solitamente di un *fundus*) era ammessa senza difficoltà, no ai tempi di Paolo (2 *ed. aed. cur.*, D. 21.1.44 pr.). Senonché, a parte l'improbabilità della modificazione testuale dell'editto edilizio nel corso dei sec. II-III d. C., a me pare piuttosto che questo fosse implicito (se non addirittura

così detto *Intelligent design*. Tutti gli scienziati sanno, o dovrebbero sapere, che ogni problema implica almeno due soluzioni diverse e che nessuna soluzione può dirsi, nei riguardi delle altre, razionalmente vera. Il poco rispetto che Darwin riscosse all'inizio, or sono dunque centocinquant'anni, in ordine alle sue teorie non deve ribaltare nello spregio delle teorie diverse. Non mi sembra che questo elementare dovere sia stato osservato, a cominciare dal titolo, nella stesura del comunque apprezzabilissimo librettino di Piergiorgio Odifreddi, *In principio era Darwin* (Milano 2009, pp. 125), in cui si celebra il bicentenario della nascita di Darwin. È un peccato, perché il saggio non è solo istruttivo, ma anche di piacevole lettura e mette in luce, forse involontariamente, quanto sia stato fortunato Charles Darwin a non imbattersi, nel corso delle sue lunghe peregrinazioni, in vistosi esemplari di ornitorinchi, che forse gli avrebbero determinato qualche dubbio. Ebbe invece la ventura di essere cordialmente accolto, nell'oceano Pacifico, a 1000 chilometri est dalle coste dell'Ecuador, dagli abitanti dell'arcipelago dei Galàpagos, il quale era pieno, strapieno di grosse testuggini (dette per l'appunto *galàpagos*) che parevano fatte apposta per confermare le sue intuizioni. Che bello.

6. *Epistula ad Basilum*

A proposito di dubbi, sarà mai risolto il dubbio circa la data della lettera di Cicerone a L. Minucio Basilo, riportata in *fam.* 6.15? Basilo fu uno dei congiurati che parteciparono all'uccisione di Giulio Cesare nella ricorrenza delle Idi di marzo del 44 a. C. e Cicerone (che assolutamente non risulta avergli scritto prima o dopo altre lettere) gli si rivolge con queste brevi e concitate espressioni: «*Tibi gratulor; mihi gaudeo; te amo, te tueor; a te amari et, quid agas, quidque agatur, certior fieri volo*». Non è l'indizio della segreta e indiretta partecipazione di Cicerone alla congiura? Sono moltis-

civ. 54 [2008] 1.247 ss., nonché le considerazioni di quell'uomo degno del massimo rispetto che è il cardinale Carlo Maria Martini riportate in *Corriere della Sera* 5.11.2008, p. 47, sotto il titolo *Inizio e fine, i due misteri della vita*). Ben difficile è, a questo riguardo, anzi è quasi impossibile, per ben note ragioni, che ad una soluzione unitaria e tranquillante finalmente si arrivi in un prossimo futuro.

2. In attesa delle conclusioni sui *nondum nati* del mondo moderno, ecco il '*vient de paraître*' di un libro sul pensiero giuridico romano che cade molto a proposito: quello di Paolo Ferretti, *In rerum natura esse – in rebus humanis nondum esse* (Milano 2008, p. XIV-222). Attraverso un'analisi 'leale' con ciò che rimane della giurisprudenza classica (particolarmente, i famosi D. 1.3.26 di Giuliano e D. 1.5.7 di Paolo) l'a. giunge alla conclusione che i giuristi romani furono concordi nel ritenere che il concepito *nondum natus* albergante in un corpo femminile umano fosse una manifestazione di vita umana, avesse già identità umana. Il che sia io che vari studiosi già tendevamo a supporre e abbiamo ovviamente piacere nel veder ribadito, anche se il materiale probatorio non è tale e tanto da darcene piena sicurezza.

5. I galàpagos

In una precedente nota (cfr. *Marginalia* III, in *St. in mem. di L. Amirante*, 2009 in corso, n. 7) ho dedicato, sotto il titolo *L'ornitorinco*, alcune considerazioni alle teorie evoluzionistiche basate sulle ricerche di Charles Darwin. Chi lo desiderasse non avrebbe altro da fare che andare a leggerle. Ciò che qui mi importa di ribadire è che davvero non capisco, e tanto meno apprezzo, i toni di sufficienza che certi sostenitori dell'evoluzionismo assumono nei confronti degli studiosi che tendono verso altre spiegazioni dell'origine della specie, e particolarmente verso la tesi del

molt'altro ancora si potrà dire e si dirà certamente in futuro. Anch'io mi sono varie volte espresso al riguardo in opere e manuali che non sto qui a citare. Tra tante cose dette o da dire ve n'è una che mi sembra la meno controvertibile: la categoria gaiana delle *personae* intese come *homines* e come i soli possibili attori della commedia giuridica è stata veramente felice (lucide riflessioni sul punto ha pubblicato, da ultimo, in materia: Umberto Vincenti, *Diritto senza identità. La crisi delle categorie giuridiche tradizionali* [Bari 2007, 28-49]). Per il momento, malgrado alcuni tentativi che si sono fatti, la categoria resta ancora preclusa agli animali subumani, cani bassotti inclusi, ed a quelli extra-umani, cioè ai Marziani e più in generale agli UFO (*Unidentified Flying Objects*). È vero che in essa sono ammesse anche le istituzioni (cioè associazioni e fondazioni), ma la partecipazione di queste ultime è condizionata sempre alla presenza ed alla prestanza in esse di esponenti del genere umano. Tutto andrebbe insomma per il meglio se ad inquinare la categoria non ci fossero messi anche i giuristi postromani e i legislatori moderni (tra cui quello italiano). Costoro hanno pasticciato un po' troppo i concetti ed hanno parlato e parlano delle persone come sinonimi dei soggetti giuridici, lasciando con ciò fuori dell'uscio non solo gli schiavi (di cui si dice in giro che oggi non ve ne sono più), ma anche gli esseri umani concepiti e non ancora nati, per non parlare dei dispersi e degli assenti, dei quali non si sappia di preciso se sono morti o no. Ai dispersi ed assenti di lungo corso il codice civile italiano del 1942 ha provveduto, in qualche modo, creando l'istituto della morte presunta (dotato di una sorta di *ius postliminii* riparatore). Quanto ai *nondum nati*, si discute invece sempre più accesamente e non ci si mette in alcun modo d'accordo sul se ed entro quali limiti essi siano persone e dunque soggetti giuridici privati o pubblici (cfr., da ultimo, il sommario di incertezze, peraltro molto intelligenti, offerto da Piero Schlesinger, *Il concepito e l'inizio della persona*, in *Riv. dir.*

in un certo ambiente. Senza volerne negare la opportunità, va detto peraltro che questa domanda non è esaustiva e non è la sola e la prima che si debba meditatamente formulare. Una valutazione affidata ad essa soltanto, o principalmente ad essa, non è una valutazione tranquillante. Ce lo rivelano concordemente, se onesti, tutti coloro cui per i più diversi motivi siano rimesse indagini, interrogazioni, perquisizioni materiali o spirituali. Ed è facile da capire, sol che si abbia un minimo di esperienza di vita. Stupisce, dunque, per non dire che rattrista, sempre che non si voglia cedere alla facile tentazione dello sprezzo, la disinvoltura con cui il Consiglio universitario nazionale ha comunicato che le valutazioni di capacità e di intelligenza degli aspiranti alle docenze e dei docenti già affermati debba essere collegata, sia pure in linea di massima, a un certo numero minimo di pubblicazioni fatte o di citazioni riscosse in un certo lasso di tempo. Già i giornali e gli altri periodici del Paese si sono riempiti in poco tempo delle facili obiezioni e delle facilissime critiche che uomini di cultura di vario livello hanno esternato in ordine a criteri di questa sorta. Non credo sia il caso di riassumerle, tanto sono ovvie (cfr., per tutti, Cesare Segre, *La quantità non è un criterio per valutare il merito*, in *Corriere della Sera* 6.2.2009, p. 47). Mi limito quindi a segnalare, per chi non lo ricordasse, che esse sono state precedute, più di un secolo fa, dalle divertite considerazioni di Rudolf von Jhering, *Scherz und Ernst in der Jurisprudenz* (1884), di cui esiste una buona e piacevole traduzione di Giuseppe Lavaggi (*Serio e faceto nella giurisprudenza*, 1953, cfr. particolarmente la Lettera V). Un libro che tutti noi dovremmo appendere in capo al letto.

4. *Ius e personae*

1. Dei *libri institutionum* di Gaio, prima e dopo la scoperta del manoscritto veronese, si è detto finora di tutto e

ambiente chiuso o semichiuso. Avviene anche nei vari ambienti della così detta ricerca scientifica. Come i politici si intendono tra loro parlando di guardia alta, di uscita dal tunnel e via dicendo, così i matematici fanno capo ai numeri primi, i fisiologi si intrattengono sui cromosomi e, tanto per non farla lunga, noi giusromanisti ci scambiamo complimenti a base di citazioni dei Digesti eccetera. Non solo, tutti noi, di tutti gli ambienti scientifici, siamo concordi nel fraseggio grave e greve, nel sostenere ogni tanto che questo è emblematico e quest'altro no, nel citare compiaciuti Dante, Shakespeare, Tolstoj e nel guardar di traverso, allarmati o sprezzanti, chi cita talvolta il Ruzante, Samuel Beckett o Agatha Christie. Ecco il punto cui volevo arrivare. Si tiene la guardia troppo bassa, o addirittura si commette peccato, se in un pur serissimo articolo scientifico vien fatto, al momento opportuno, di riferirsi per analogia o per diversità alla Minnie dei *Giorni felici* (*Les beaux jours*, 1962) di Beckett o al Poirot di questo o quel *case* narrato dalla Christie? A me, proprio così, ciò è venuto fatto, vale a dire che è uscito naturale, più di una volta. Talora però mi è anche successo di avvertire nei miei colleghi di lavoro qualche segno di stupita riprovazione. Forse avrei fatto meglio, secondo loro a rifarmi ad un detto del Windscheid o ad una pagina di Ludwig Mitteis. Non avrei corso il rischio, che tuttora corro, di essere ascritto tra gli 'scapigliati' o i '*maudits*' della giusromanistica contemporanea. Sarei da tutti pacificamente ritenuto un '*pexus pinguisque doctor*' (Quintil. 1.5.14) degno di sopravvivere rispettatissimo a me stesso.

3. *Quante volte*

Quante volte? È la domanda che più facilmente e frequentemente si pone quando si profili un problema di valutazione dell'importanza di un certo modo di agire di un certo risultato raggiunto da una certa personalità che viva

pensiero suo proprio nel *mare magnum* dell'etere si perde e si confonde con estrema facilità. Conclusione: il posmoderno delle pubblicazioni *internet* implica un ritorno vichiano ai glossemi del buon tempo antico, anzi addirittura un ritorno alle interpolazioni dei testi dell'antichità classica da parte dei lettori postclassici. Ai Beseler del secolo scorso si stanno avviando a subentrare i nuovi *e-Beseler* del terzo millennio. Capaci di tutto, questi giusromanisti postmoderni. Anche di glossare i beseleriani *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen* e di indurci a proclamarli interpolati. Quando si parla, sulle tracce di Dante, del «contrappasso».

2. La guardia alta

Ernesto Galli della Loggia è un politologo e un articolista politico-sociale che anch'io, come molti altri suoi lettori, ammiro senza riserve. Certo, se egli scrivesse ogni tanto anche qualcosa di lieto e di soddisfatto, anziché fulminare a destra e a sinistra le tante cose cattive che succedono in Italia e nel mondo, lo preferirei. Comunque mi sta bene così. Ottimo, tanto per citare l'ultimo, il suo 'fondo' (su *Corriere della Sera* 29 novembre 2008) relativo agli atti terroristici perpetrati in India, a Munbay, e agli atteggiamenti sparpagliati di reazione verbale assunti a riguardo dagli occidentali, in particolare dall'Europa degli indecisi. Stringi stringi, i nostri politici occidentali non hanno detto altro, se non che contro il terrorismo strisciante bisogna 'tenere alta la guardia'. Al che Galli della Loggia è esploso: «una delle espressioni più stupide e inconcludenti del nostro gergo politico, e proprio per questo adoperatissima». Giusto. Ma il gergo è la conseguenza inevitabile della costituzione di un certo ambiente o gruppo sociale. Chi in quell'ambiente o gruppo si inserisce, non può che adottarne, sia pure di malavoglia e a fatica, i modi di comportamento e il linguaggio. Avviene più o meno lo stesso anche in ogni altro

GLOSSEMI ROMANISTICI

1. – Vuoi vedere che Giambattista Vico con quella sua faccenda dei corsi e dei ricorsi storici non aveva poi tutti i torti? E quanto mi vado dicendo in questi ultimi tempi nella mia qualità di giusromanista. Sino a qualche anno fa avevo tranquillamente creduto e insegnato (da ultimo, nella mia *Giusromanistica elementare* del 1988 ried. 2002) che l'invenzione e la diffusione della stampa avesse praticamente salvato le opere dell'ingegno umano dall'infezione dei glossemi (marginali o interlineari) penetrati nel testo attraverso la trascrizione dei manoscritti. 'È la modernità, bellezza', mi veniva fatto di dire sulle tracce di una famosa battuta non dico di chi. Ma, mentre andavo pensando e dicendo cose siffatte, al moderno è sopravvenuto il 'postmoderno' (cito, uno per tutti, Jean François Lyotard e *La condizione postmoderna* del 1979) e rapidissimamente tutto è cambiato e tutto si è rinnovato. Fax, fotocopiatrici, *computers*, *online*, *internet*, *e-mail*, *e-learning* ecc. ecc., in un crescendo tale da sbalodirci. Per quanto mi riguarda, ho rinunciato per motivi di età a darmi un *background* culturale decente ed a mettere insieme un know-how adeguato, ma mi sono fatto un'idea abbastanza precisa di questa verità: che ormai è estremamente facile che un *hacker* inserisca un glossema più o meno deformante in un dettato proprio o altrui trasmesso via etere. Faccio per dire, se a me viene di far asserire a un Bonfante o ad un Lenel di oggi qualche sciocchezza non propria, l'illustre studioso non è più in grado di difendersi perché una stesura originale (a stampa) non esiste e il